


Pubblicato il 25/09/2025

N. _____/2025 REG.PROV.CAU.
N. _____ '2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale _____ del 2025, proposto da

_____, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Pozzi, Gerarda Torino, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Pozzi in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Anastasia Alvaro, Camilla Brenzini Biagioni, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del verbale del 28.02.2025, Diniego Istanza di riesame del giudizio di inidoneità al reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata (VFI) per il 2025 – 1° blocco, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Esercito SM –

Ufficio Reclutamento

e Concorsi (Doc. 1 Verbale opposto), notificato in data 28/02/2025 dal Capo Ufficio Ten. Col. f. RN Tonino COSTANTINI, per il concorso pubblico indetto con bando pubblicato sul portale InPA in data 30/10/2024 e successive modifiche, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata (VFI) per il 2025 – 1° blocco, con il quale l'istante è stato giudicato "inidoneo", avendo riportato

con consequenziale

esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso (Doc. 2 Bando di concorso e successive modifiche);

b) del modulo di notifica del 30/01/2025 (Doc. 3 modulo di notifica) reso dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali del centro di selezione e reclutamento Nazionale dell'esercito di Foligno;

c) del decreto di approvazione della graduatoria di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata nell'Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M.D. AB 05933 REG2024 0516985 del 25 ottobre 2024 (pubblicato InPA 30/10/2024) (VFI) per il 2025 – 1° blocco, reso dal Vice Direttore Generale il 15/04/25, e della graduatoria finale di merito 1° blocco ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 (Doc. 4 decreto graduatoria di merito);

d) del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata nell'Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M.D. AB 05933 REG2024 0516985 del 25 ottobre 2024 (pubblicato InPA 30/10/2024) (VFI) per il 2025 – 1° blocco;

e) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, ancorché allo stato sconosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito favorevole al candidato della verifica disposta da questo Tribunale;

Considerato che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione di parte ricorrente, la graduatoria del concorso di reclutamento in oggetto;

Ritenuto che, sebbene parte ricorrente abbia tempestivamente impugnato la graduatoria relativa al concorso in oggetto, sussiste, tuttavia, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso per motivi aggiunti risulta effettuata solo nei confronti di alcuni controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tali incombenzi, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente,

eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, ritenuta la sussistenza di grave pregiudizio, debba essere assicurata allo stesso la tutela cautelare interinale, ai sensi dell'art. 27 c.p.a., ai fini dell'ammissione al completamento dell'iter concorsuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

- accoglie l'istanza cautelare, in via interinale, ai sensi dell'art. 27 c.p.a. e, per l'effetto, ammette "con riserva" il ricorrente al completamento dell'iter concorsuale;

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 12 novembre 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato

di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere

Gianluca Amenta, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.